

STATUTO

TITOLO I - definizione e finalità

Art. 1

L'Associazione Essere Felici è un'Associazione apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo, a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

L'Associazione non persegue fini di lucro ed è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi e riserve durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art.2

L'Associazione "Essere Felici ha come scopo unire tutte le discipline per la crescita personale in ogni loro forma, unendo corsi e sedute specifiche all'interno di una struttura dove poter accogliere ogni associato affinché possa trovare il proprio percorso.

Art. 3

Sono campi prioritari di iniziativa dell'Associazione:

- a) La promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità;
- b) La promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione e fruizione culturale;
- c) La promozione di un approccio di genere nell'Associazione e nella società, la piena valorizzazione delle potenzialità delle donne, delle loro esigenze e del loro ruolo come elemento fondante una società giusta e migliore per tutti, la lotta a ogni forma di discriminazione e di violenza;
- d) Le attività di promozione ed espressione culturale, di spettacolo, d'animazione, d'informazione e di crescita civile, organizzate anche all'interno delle strutture educative e scolastiche;
- e) Dal corso di yoga, Pilates, Danza, Meditazione al percorso curativo di Agopuntura, Massoterapia e tutte quelle discipline che portano allo stare bene;
- f) I corsi di formazione quali disegno, cucito, recitazione, moda, spettacolo;
- g) La creazione di eventi sia in ambito di benessere naturale, sia culturali o di ampliamento della creatività.

TITOLO II - la forma associativa

Art. 4

Possono aderire all'Essere Felici tutti coloro che si riconoscono nello spirito e negli ideali e nelle regole dello Statuto. Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art.5

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a) Soci Ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal consiglio direttivo;
- b) Soci Onorari: persone o enti istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'Associazione. Hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento di quote annuali.

Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

Art. 6

Gli associati maggiorenni hanno diritto a:

- a) Concorrere all'elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- b) Approvare il documento economico di previsione e il rendiconto economico e finanziario, o il bilancio consuntivo, delle diverse articolazioni dell'Associazione;
- c) Approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti;
- d) Approvare la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Gli associati sono tenuti a:

- a) Osservare lo statuto, i regolamenti e le delibere degli organismi dirigenti;
- b) Versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;



c) Rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione. La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione; non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione. I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento, entro 30 giorni, al Collegio dei probiviri.

Art. 7

L'ammissione de soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno tre soci, dal Consiglio direttivo. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al Collegio dei probiviri.

Art. 8

Salvo diritto di recesso, la decadenza di soci e associazioni aderenti avviene:

- a) In caso di decesso del socio o di scioglimento dell'Associazione;
- b) Per il mancato rinnovo della quota di adesione o del pagamento della quota associativa;
- c) Per rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale o dell'adesione da parte degli organismi dirigenti preposti a tal compito. Contro tale rifiuto è ammesso ricorso al Consiglio Direttivo;
- d) Per dichiarazione di espulsione divenuta definitiva.

TITOLO III - la democrazia e la partecipazione

Art. 9

I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa di Essere Felici sono: l'uguaglianza di diritti tra tutti i soci; il loro diritto alle garanzie democratiche; l'adozione di strumenti democratici di governo; la trasparenza delle decisioni e la loro verificabilità.

Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.

Le delibere degli organismi, e in ogni caso tutti gli atti di particolare rilevanza, devono essere trasmessi, o comunque resi accessibili, ai componenti l'organismo e di essi deve esser data adeguata informazione al corpo sociale. Devono inoltre essere conservati e restare a disposizione degli aventi diritto per la consultazione.

TITOLO IV - Patrimonio, risorse, amministrazione

Art. 10

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.

Esso è costituito da:

- a) Beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
- b) Eccedenze degli esercizi annuali;
- c) Erogazioni liberali, donazioni, lasciti;
- d) Partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 11

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono:

- a) Le quote annuali di adesione e tesseramento dei soci e delle associazioni aderenti;
- b) I proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- c) I proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- d) I contributi pubblici e privati;
- e) Ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di Associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione; l'assemblea delibera sull'utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

Art. 12

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo, che deve poi essere approvato dall'assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 13

L'Associazione si dota di un Regolamento Amministrativo.

Art. 14

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio dei probiviri.

Art. 15

L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.

Delle delibere assembleari deve essere data la pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

Art. 16

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) Elegge il Consiglio Direttivo;
- b) Elegge il Collegio dei Revisori;
- c) Approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- d) Approva il regolamento interno.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovrebbero sottoscrivere il verbale finale.

Art. 17

Il Consiglio direttivo è composto da 3 membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica tre anni. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Art. 18

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione Essere Felici. Si riunisce in media 2 volte all'anno ed è convocato da:

- a) Il presidente;
- b) Almeno 2 componenti, su richiesta motivata;
- c) Richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.



Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- a) Predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
 - b) Formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
 - c) Elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
 - d) Elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
 - e) Stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci.
- Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

Art. 19

Il presidente dura in carica tre anni ed è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. Egli convoca il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 20

Il Collegio dei Revisori è composto da tre soci eletti in Assemblea. Dura in carica tre anni. I revisori durano in carica due anni e sono rieleggibili. Nelle elezioni di Consiglio essi non hanno diritto al voto deliberativo, ma solo a quello consuntivo. Il Collegio è validamente costituito con la partecipazione di almeno 2 membri. Esso è presieduto dal membro che abbia maggiore anzianità di iscrizione nell'Associazione ed in caso di parità di anzianità di iscrizione presiederà il revisore più anziano di età.

Art. 21

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

TITOLO V - norme finali e transitorie

Art. 22


Lo scioglimento di Essere Felici può essere deliberato tramite assemblea straordinaria, con la maggioranza dei 3/5 degli aventi diritto. In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione nazionale, dedotte le passività, sarà devoluto a Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi finalità di interesse generale analoghe a quelle dell'Associazione Essere Felici, e comunque di utilità sociale, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dalle norme vigenti.

Art. 23

Il "logo" e la denominazione di Essere Felici sono suo patrimonio, formato da tre bambini felici che saltano con la scritta Essere felici sotto e più piccolo la scritta Associazione culturale, e come tali alla stessa Essere Felici ne è demandato l'uso in via esclusiva. La rescissione volontaria o per esclusione del rapporto associativo di un soggetto aderente, determinano l'automatico ed immediato divieto al loro utilizzo in qualsiasi forma.

Art. 24

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia.

IL PRESIDENTE


IL SEGRETARIO

